CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LODI, DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DESTINATI A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DI ETÀ NON INFERIORE A 14 ANNI AI SENSI DELL’ART.19, COMMA 3 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N.142 E SS.MM.II. PERIODO DI UN ANNO.

**CIG B401439300**

VISTO l’art.19, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, ai sensi del quale, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata, ai sensi del commi 2 e 3 del predetto articolo, dai Comuni ai sensi del comma 3 del medesimo art.19, i Prefetti dispongono l’attivazione di strutture temporanee – con capienza massima di 50 unità per ogni struttura - dedicate esclusivamente ai predetti minori di età non inferiore ai 14 anni, limitatamente al tempo necessario al trasferimento degli stessi nell’ambito dei progetti di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art.19;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno di concerto col Ministro dell’Economie e delle Finanze in data 1° settembre 2016, nel quale, all’art. 4, vengono elencati i servizi da garantire ai minori stranieri non accompagnati nelle strutture ricettive temporanee previste nel soprarichiamato art.19, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142;

VISTO l’art. 1-ter della legge 7 agosto 2016, n. 160 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio”) che ha introdotto all’art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 il comma 3-bis, in virtù del quale i Prefetti, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) e qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai Comuni ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, possono attivare per tale finalità e per il tempo strettamente necessario strutture ricettive temporanee, esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati con una capienza massima di 50 posti;

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, n.21381 del 12/10/2020, n. 16153 del 19/05/2022, n. 79096 del 14/11/2022, 17408 del 3 marzo 2023 e n. . 5903 del 13/6/2023, con le quali sono state emanate specifiche disposizioni in ordine alle modalità di attivazione delle suddette strutture ricettive;

VISTA in particolare la circolare n. 16153 del 19 maggio 2022 con cui il Ministero dell’Interno ha rideterminato il limite di base d’asta *pro die pro capite*, in € 60,00 IVA inclusa, per l’attivazione, da parte delle Prefetture, di strutture temporanee di accoglienza, prevista dall’art. 19, comma 3-bis del decreto legislativo n. 142/2015, “In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai comuni… ”;

VISTO il decreto legislativo 36/2023;

VISTE le decisioni a contrarre n. 45949 del 30 settembre 2024 e n. 50639 del 25 ottobre 2024, mediante le quali questa Prefettura U.T.G. ha indetto rispettivamente un avviso esplorativo per manifestazione di interesse e una procedura di gara telematica ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. e) in combinato disposto con l’art. 14, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati – MSNA -, di eta’ non inferiore a 14 anni, presso strutture ricettive temporanee ubicate nel territorio della provincia di Lodi, per complessivi n. 25 posti e per un periodo di 12 mesi, oltre eventuale proroga tecnica, ex art. 120, c. 11 del d. lgs. 36/2023, al momento non stimabile;

CONSIDERATO che in conformità alla citata determina a contrarre è stata implementata in modalità ASP- Consip in data 25 ottobre 2024, la gara n. ;

VISTO il decreto prefettizio n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in argomento in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), che ha offerto:

il prezzo procapite/prodie, pari ad € xxxxxxxxxxxxx, …. IVA, che deriva dal ribasso del ….% offerto sulla base d’asta, per l’affidamento dei servizi relativi all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati in questa Provincia, comprensivo di IVA, del kit di primo ingresso (vestiario), del rimborso una tantum della scheda telefonica di € 5,00 e del rimborso di € 2,50 del *pocket money* giornaliero.

L’aggiudicatario ha dichiarato di espletare il servizio di accoglienza in argomento presso la struttura denominata …………...;

RILEVATO che dalla prescritta verifica dei requisiti di ordine generale e speciale – espletata anche tramite il sistema FVOE di ANAC, non sono emersi motivi ostativi, ai sensi dell’art. 94, 95 e 98 del.d. lgs. 36/2023, ai fini della stipulazione del presente contratto;

TENUTO CONTO

che ricorrono le condizioni per la stipula del contratto e che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento in essere;

 LE PARTI

 Prefettura-U.T.G di Lodi, con sede in Corso Umberto I, 40 – 26900 Lodi, CF 92526810152, qui rappresentata dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, d’ora in poi Gestore;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**:**

**Articolo 1**

**Norme Regolatrici**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le prestazioni dovranno essere eseguite con l’osservanza di patti, oneri e condizioni previsti:

- dalla presente convenzione nonché dalla lettera di invito e dagli altri atti alla stessa allegati;

- dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche e integrazioni;

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

- dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

- d. lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

**Articolo 2**

**Oggetto della Convenzione**

La Convenzione ha per oggetto la messa a disposizione **di n. posti**, nel territorio della provincia di Lodi, presso la struttura ubicata a , per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Tale struttura, di carattere temporaneo, dovrà essere destinata in via esclusiva all’ospitalità dei MSNA per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento in progetti della rete SAI (Servizi di Assistenza ed Integrazione) e in centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del d. lgs. n. 142/2015, in conformità a quanto previsto dal comma 3-bis dello stesso articolo.

La struttura messa a disposizione per l’accoglienza dovrà essere rigorosamente conforme ai requisiti ed alle caratteristiche previsti dall’art. 9 del capitolato, ed assicurare la permanenza continuativa del minore non accompagnato, di età non inferiore a 14 anni, nell’arco delle 24 ore. Il centro, inoltre, dovrà soddisfare le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’art. 10, c. 1, del d. lgs. n. 142/2015.

L'Ente Gestore assicura i servizi di seguito descritti, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute negli allegati al presente contratto che ne costituiscono parte integrante:

***Allegato A – Capitolato tecnico e relativi allegati***

***Allegato B – Dotazione minima di personale e relativo tempo di impiego***

***Allegato C- Cartella personale***

***Allegato D- Specifiche integrative relative alla pulizia e all’igiene ambientale.***

 Decreto Ministeriale 1/09/2016, pubblicato sulla G.U. n. 210 dell’8/09/2016 concernente “*Istituzione di centri governativi di prima accoglienza destinati ai minori stranieri non accompagnati*”;

 “Relazione tecnica”;

 Offerta tecnica” ……;

 Offerta economica” e dal Patto d’Integrità prodotti dall’Ente Gestore in sede di gara;

I servizi di cui al presente contratto, inoltre, dovranno essere prestati avvalendosi dell’equipe multidisciplinare, comprendente anche il direttore del Centro, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Capitolato, messa a disposizione dall’Ente Gestore stesso in sede di gara, costituita da figure professionali che non sono inferiori a quelle indicate nel documento denominato “Dotazione minima del personale e tempo minimo di impiego”, anch’esso allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

I servizi devono essere resi dall'Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura U.T.G. di Lodi, che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

L'organizzazione dei servizi in argomento è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere e della presenza di situazioni di vulnerabilità. L’ente gestore, inoltre, dovrà predisporre misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei MSNA presenti nelle strutture.

I servizi oggetto del presente capitolato sono assicurati dal gestore, secondo le specifiche tecniche (Allegato 1-bis), in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, la cui capacità massima è fissata in 25 posti per MSNA.

Ciascuna struttura assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore.

Dell'accoglienza del minore è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.

La Prefettura-U.T.G. si riserva la facoltà di verificare, preventivamente all'affidamento del servizio, l'idoneità delle strutture proposte.

Tale idoneità deve essere intesa in senso generale e riguarda tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, logistici ed ambientali, con particolare riferimento all'eventuale presenza di altri centri per l'immigrazione e/ o centri SAI (ex SIPROIMI) nell'ambito del Comune.

La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura-U.T.G..

Nell'eventualità che l'immobile messo a disposizione dall'Ente Gestore sia dichiarato inidoneo per motivi logistici e ambientali ovvero che sia ridotto il numero di persone ospitabili presso ciascuna struttura proposta è facoltà dell'Ente Gestore promuovere l'utilizzo di ulteriore struttura, la quale sarà comunque oggetto di separata valutazione sull'idoneità da parte della Prefettura-U.T.G..

L’accoglienza dei minori è limitata al tempo strettamente necessario al loro trasferimento in progetti della rete SAI (ex SIPROIMI) e in centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 142/2015.

L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente capitolato (Allegati 1-bis), che ne costituiscono parte integrante.

# SERVIZIO Dl GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il servizio comprende:

la registrazione del MSNA e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni del MSNA dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;

l'attivazione di procedure (es. presidi dei punti di accesso, etc.) atte a verificare il controllo giornaliero delle entrate e delle uscite dei MSNA, finalizzate anche ad assicurare il rispetto degli orari indicati nel regolamento interno della struttura e a segnalare, fatti salvi gli adempimenti di legge, al direttore responsabile della struttura eventuali allontanamenti arbitrari o violazioni degli orari;

il rilascio al MSNA di un tesserino (*badge*) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del *badge* ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla Prefettura-U.T.G., da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura-U.T.G. stessa;

la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura-U.T.G., dei visitatori ammessi al centro;

la comunicazione giornaliera alla Prefettura-U.T.G., secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura-U.T.G. dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;

le interlocuzioni con le Autorità designate (Es. Prefetture, ATS, Questure, Autorità Giudiziaria minorile, etc.) necessarie per l'erogazione dei servizi indicati al presente capitolato, secondo le prescrizioni contenute nella Legge 7 aprile 2017, n.47.

il servizio di consultazione dei MSNA per la segnalazione di eventuali disservizi o proposte sullo svolgimento della vita di comunità nella struttura;

la custodia dei risparmi personali del MSNA ove richiesto dall'interessato e dei beni che non possono essere introdotti nella struttura ai sensi delle disposizioni regolamentari e delle indicazioni impartite dalla Prefettura-U.T.G.;

i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;

i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza del MSNA nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;

la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura-U.T.G.;

le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;

la registrazione di qualsiasi erogazione di beni, servizi e somme di denaro a favore dei MSNA attraverso la tenuta di elenchi o registri di distribuzione/consegna da far firmare ai beneficiari del bene e/o la somma di denaro e/o servizio e controfirmati da una figura professionale operante nell'ambito dell'appalto, corredati dei relativi documenti identificativi, ovvero attraverso un sistema di registrazione informatizzato che consenta di tracciare le predette consegne ed erogazioni;

le spese necessarie allo svolgimento delle pratiche amministrative (quali, ad. esempio, marche da bollo, costi per il rilascio dei permessi di soggiorno).

1. **SERVIZIO Dl ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA**.

L'aggiudicatario, nella realizzazione delle attività, è tenuto ad utilizzare e ad attenersi alla **"Cartella personale del minore"**, quale strumento pratico di raccolta informativa e supervisione interna, secondo il modello allegato al presente Capitolato (Allegato C). Una copia della scheda è trasmessa ai responsabili delle strutture di accoglienza presso cui viene trasferito il MSNA, con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza.

Il servizio di assistenza generica alla persona comprende:

# Servizio di mediazione linguistico-culturale

Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico- culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dai MSNA presenti.

Il servizio è organizzato in modo da garantire, fin dall'ingresso in struttura, la copertura delle lingue parlate dal MSNA o comprese dallo stesso, al fine di consentirgli costantemente di comunicare.

# Servizio di informazione e supporto legale

Il servizio assicura l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito patto di accoglienza da consegnare al MSNA a cura dell'ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dai MSNA presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo, che fissi le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate al minore e al suo benessere.

Il servizio assicura, altresì, attraverso l'impiego di personale qualificato, con modalità *child friendly*, l'informazione sulla normativa concernente le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dai MSNA presenti nel centro.

Il servizio è propedeutico all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale, ricongiungimento familiare nonché rilascio/conversione permesso di soggiorno.

Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, le seguenti attività:

* + 1. supporto alle Autorità competenti nella procedura di accertamento della minore età;
		2. supporto all'acquisizione da parte delle competenti Autorità della documentazione relativa all'identificazione del minore. Ciò tramite interviste, richieste di contatto con i familiari e supporto alle Autorità competenti, per le procedure di identificazione;
		3. collaborazione con i consolati dei Paesi di origine per il recupero della documentazione, qualora non sia emersa la volontà del minore di richiedere la protezione internazionale;
		4. supporto alle Autorità competenti nelle procedure di affidamento e nomina dei tutori;
		5. orientamento, informazione e supporto legale personalizzato per la predisposizione della documentazione necessaria a presentare richiesta di protezione internazionale, nonché per gli adempimenti procedurali successivi;
		6. supporto legale e accompagnamento finalizzato alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano;
		7. informazione e supporto per il ricongiungimento con parenti in Italia o altri stati membri dell'UE attraverso *family tracing e data collection*, nel rispetto del Regolamento Dublino III;
		8. supporto nella gestione delle pratiche amministrative connesse al rilascio dei documenti necessari al MSNA (es. carta di identità, permesso di soggiorno, documento di viaggio).

Si specifica in ogni caso che, in aggiunta ai servizi richiesti dal presente Capitolato, dovrà essere garantito il supporto all'espletamento di tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento per la tutela del minore.

# Servizio di orientamento al territorio

Il servizio assicura l'orientamento al territorio in modo da fornire le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio.

# Servizio di assistenza sociale

Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero.

# Servizio di assistenza psicologica

Il servizio assicura interventi psico-sociali personalizzati di supporto, in considerazione dello stress psico-fisico dei traumi causati dal viaggio verso l'Italia, nonché dai dolorosi vissuti personali di cui, spesso, i minori sono portatori. Il servizio comprende anche lo svolgimento di colloqui con i MSNA, individuali e di gruppo, da tenere in uno spazio fisico adeguato, appositamente individuato.

Il servizio assicura, inoltre, dal momento dell'ingresso e durante la permanenza nella struttura, la valutazione immediata delle situazioni personali, con particolare riferimento alla individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati dalle Autorità competenti. I MSNA che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura degli operatori del servizio al medico competente, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati.

Gli interventi di assistenza sanitaria e supporto psico-sociale dovranno essere concordati con il Servizio sanitario regionale.

La corretta presa in carico del minore e la verifica delle sue condizioni psico-fisiche può condurre il personale specializzato coinvolto nell'appalto, all'identificazione nel minore di elementi riconducibili a specifiche fragilità, ovvero: -minori vittime di tratta; minori con

necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata (DS); - minori con disagio mentale (DM); -minori portatori di vulnerabilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.

Per i destinatari che presentano le suddette vulnerabilità sarà necessario attivare le misure specialistiche più idonee per gestirle in modo da assicurare ad ogni minore un'effettiva protezione e tutela.

# Corsi di lingua italiana.

Il servizio è finalizzato a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata e consiste nell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana e primissima alfabetizzazione, attraverso personale con formazione specifica e in spazi dedicati. Il servizio è organizzato in modo da assicurare la concreta fruibilità dello stesso in relazione al numero dei beneficiari ed ha il fine di fornire ai MSNA gli strumenti essenziali per la comunicazione e l'interazione con il contesto sociale di accoglienza, in raccordo con i servizi pubblici scolastici e i CPIA. Nel caso in cui il servizio sia prestato all'esterno della struttura, l'ente gestore concorda i tempi e le modalità di erogazione con il soggetto erogatore.

# Servizio di erogazione dei pasti

Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene) e alle procedure di autocontrollo (HACCP).

# Servizio di lavanderia

Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti.

# Servizio di trasporto

Il servizio assicura con mezzi e personale idoneo della struttura individuati dall'ente gestore:

* il trasferimento dei MSNA dai luoghi di arrivo/rintraccio e ingresso presso le strutture di accoglienza. L'aggiudicatario dovrà effettuare il trasferimento dei MSNA sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno/Prefettura-U.T.G.;
* il trasferimento dei MSNA verso soluzione di accoglienza dedicata. L'aggiudicatario dovrà effettuare il trasferimento dei MSNA sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno/Prefettura-U.T.G./SAI;
* l'accesso dei MSNA ai servizi di trasporto pubblico laddove presenti (scuolabus, bus di linea, ecc.), nonché l'eventuale trasporto anche privato nei casi in cui il MSNA debba essere accompagnato (Questura, Servizi Sanitari, Commissione Territoriale, ecc.).
1. **SERVIZIO Dl ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE**
	1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP.

* 1. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione del centro, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
	2. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.
	3. Valutazione dello stato di salute di ciascun minore, anche attraverso l'identificazione precoce dei loro bisogni di salute;
	4. Interventi di assistenza sanitaria per la diagnosi e la cura di eventuali problematiche di natura fisica e/o psico-sociale compatibilmente con la permanenza all'interno dei centri, al fine di garantire la continuità assistenziale;
	5. Dotazione di kit sanitari con i medicinali di prima necessità, nonché DPI, ove previsto;
	6. Gli interventi di assistenza sanitaria e supporto psico-sociale dovranno essere concordati con il Servizio sanitario regionale, anche tramite protocolli di presa in carico della salute del MSNA, sia fisica sia psichica, che coinvolga i competenti servizi sanitari territoriali.
	7. Per ciascun ospite dovrà essere compilata la scheda sanitaria prevista all'interno della Cartella personale del minore. La scheda sanitaria è aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. I dati sanitari relativi ai MSNA sono custoditi nella struttura, nel rispetto delle norme sulla tenuta dei dati sensibili. Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito all'interno della struttura e fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti, secondo lo strumentario (Allegato D). Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati al MSNA i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria.
	8. In ogni trasferimento del MSNA o cambiamento dell'ente gestore, occorre assicurare la continuità terapeutica.
1. **FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA Dl BENI**

Il servizio comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

-effetti letterecci;

-prodotti per l'igiene personale;

-kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);

-*pocket money*;

-materiale didattico per i corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma l, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico.

**Periodi di assenza e schede di presenza**

 Il Gestore s’impegna a comunicare immediatamente l’avvenuto allontanamento del minore ospitato al Comune ove ha sede la struttura di accoglienza, alla Questura ed alla Prefettura U.T.G. e a garantire, comunque, l’eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi all’allontanamento, nell’ipotesi di rientro dello stesso nella struttura. Nell’ipotesi di assenza del minore dalla struttura - autorizzata o meno - non sarà riconosciuto l’importo pro-capite/prodie stabilito nel presente contratto per il periodo di assenza.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, senza alcun preavviso, di poter trasferire i minori ospitati presso altre strutture per motivi di ordine pubblico o per ragioni di opportunità o a seguito di apposita comunicazione del Ministero dell’Interno.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di comunicare giornalmente alla Prefettura U.T.G. – Area IV – Immigrazione ed asilo (immigrazione.preffg@pec.interno.it), e senza alcuna eccezione, l'elenco delle presenze.

**Articolo 3**

**Preparazione e fornitura di pasti**

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche – All. 5. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente all'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.

2. Nelle strutture in cui sono installate cucine conformi ai requisiti fissati dalla normativa in materia, il servizio è assicurato, nel rispetto delle condizioni igieniche, attraverso la preparazione dei pasti da parte di figure professionali a ciò preposte e la somministrazione in loco. Nei casi in cui le strutture non siano dotate dei requisiti sopra menzionati, i pasti saranno fomiti da terzi; è in ogni caso nella facoltà dell'ente gestore avvalersi della fornitura esterna dei pasti anche nel caso in cui le strutture siano dotate di cucine adatte alla preparazione dei pasti in loco. In tali casi, ai fini del corretto svolgimento del servizio, il direttore responsabile della struttura, di cui all'articolo 6, consegna quotidianamente al soggetto incaricato del servizio di fornitura dei pasti, che ne rilascia ricevuta, la richiesta di pasti per il giorno successivo, in relazione alle presenze preventivate, comprese le eventuali assenze dai pasti.

3. La Prefettura U.T.G. si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

4. La Prefettura U.T.G. può richiedere variazioni al menù nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti della struttura o a seguito di forme di consultazione.

5. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore. La distribuzione dei pasti è effettuata dal personale dell'Ente gestore nei locali adibiti ad uso mensa, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio secondo turni. E' impedito il consumo dei pasti negli alloggi, salvo casi particolari autorizzati dal personale delle strutture. L'aggiudicatario provvede a svolgere le seguenti attività:

a. in caso di gestione interna del servizio relativo all'erogazione dei pasti:

- acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;

- preparazione dei pasti presso le cucine della struttura (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno della struttura conformi alla vigente normativa di settore) a mezzo di personale dotato di tutti i prescritti requisiti;

b. in caso di fornitura di pasti da un soggetto terzo esterno:

- controllo dei pasti forniti. In tal caso i pasti dovranno essere confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature, che rispettino rigorosamente le normative di settore.

In ogni caso deve essere assicurato:

-riassetto dei locali coinvolti nelle attività di preparazione/distribuzione/consumo dei pasti, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione/distribuzione/consumo dei pasti e la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.);

- fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e piatti e set di posate in materiale biodegradabile e compostabile;

- richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti / il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene).

**Articolo 4**

**Servizio di pulizia e igiene ambientale**

1. Il servizio comprende:

a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;

b) pulizia e disinfezione degli uffici;

c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;

e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura U.T.G. e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;

f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;

g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;

h) cura delle aree verdi.

2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata “Tabella frequenza pulizia” – All. 4 e nell’All. 5- Specifiche tecniche.

3. I servizi sono espletati a cura dell'ente gestore.

**Articolo 5**

**Personale**

Il gestore si impegna a comunicare prima della stipula del contratto **il piano di organizzazione del personale, con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell’appalto**.

Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti, avvalendosi dell’equipe multidisciplinare di cui all’offerta tecnica, fermo restando la “Dotazione minima del personale e relativo tempo minimo di impiego” e le proposte migliorative ricomprese nell’offerta tecnica. Nell'ambito dell'appalto dovrà operare una équipe multidisciplinare costituita da esperti del settore, i cui profili sono indicati nell'All. A “Tabella Dotazione Minima del Personale e relativo tempo minimo di impiego”, in modo da assicurare servizi omogenei e continuativi.

2. L’Ente gestore deve garantire adeguate modalità organizzative e l’idonea gestione del gruppo multidisciplinare, attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento professionale e formazione, momenti di verifica e valutazioni del lavoro.

3. Il Direttore ed il personale del centro devono essere dotati di idonea competenza professionale in relazione alle funzioni da svolgere.

4. Tutte le figure professionali impiegate nell'appalto sono soggette all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i MSNA, anche dopo che gli stessi hanno cessato gli incarichi.

5. L’ente gestore assicurerà la formazione degli operatori coinvolti per garantire un aggiornamento costante e continuativo dell'équipe multidisciplinare.

6. L'aggiudicatario deve garantire la massima collaborazione alle attività di formazione/ informazione che saranno eventualmente proposte dalla Prefettura U.T.G. e/o dalle altre Autorità competenti.

7. Nello svolgimento dei propri compiti e nei rapporti con gli ospiti, l'equipe multidisciplinare tiene conto dell'età, del grado di autonomia e della maturità dei minori stranieri non accompagnati accolti.

8. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.

10. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'All. 3.

11. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

12. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella “Tabella Dotazione Minima del Personale e relativo tempo minimo di impiego Dotazione del personale” – All. A.

13. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere.

La Prefettura U.T.G. verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all’aggiudicatario di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura U.T.G..

14. L’aggiudicatario riconosce alla Prefettura U.T.G. la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura U.T.G. e a garantire la continuità del servizio.

**Articolo 6**

**Direttore del centro**

L'ente gestore nomina un Direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura U.T.G. e si impegna a comunicarne tempestivamente il nominativo alle Autorità competenti

Il Direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura U.T.G. eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

Il Direttore del Centro predispone e regola i servizi erogati ed è responsabile solidalmente all’ente gestore, della gestione degli stessi, fermi restando gli obblighi per ciascun operatore derivanti dalla vigente normativa in tema di minori non accompagnati.

Al direttore del Centro sono attribuiti i compiti di seguito indicati (v. anche art. 6 del Capitolato):

* + all'elaborazione e all'adozione del regolamento interno della struttura, di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° settembre 2016, e ai suoi aggiornamenti secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura U.T.G.;
	+ alla vigilanza sull'osservanza del suddetto regolamento da parte degli operatori e degli ospiti della struttura;
	+ a sovraintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente schema di capitolato all'interno delle strutture;
	+ a segnalare tempestivamente alla Prefettura U.T.G. eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
	+ alla designazione dei referenti delle singole strutture in cui si svolgono le attività previste dall'appalto che possono, eventualmente, coadiuvarlo nelle attività di sua competenza;
	+ alla supervisione e coordinamento delle attività;
	+ al raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove è ubicata la struttura e con tutte le altre Autorità competenti;
	+ ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 50;
	+ a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
	+ ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura U.T.G.;
	+ al raccordo con le Autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti dal Ministero dell’Interno;
	+ alla comunicazione mensile alla Prefettura U.T.G. in ordine alle attività svolte e informazione tempestiva, alla medesima, su eventuali criticità emergenti.

**Articolo 7**

**Medico responsabile sanitario del centro**

Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute — Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.

Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui all’articolo 2, lettera C) del Capitolato..

**Articolo 8**

**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria - CCNL Terziario e Servizi dichiarato dall’aggiudicatario in sede di gara, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 36/2023.

Il gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

E' a carico del gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, ottempera agli obblighi ed assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dal gestore e l'Amministrazione dell'Interno.

**Articolo 9**

**Beni immobili**

L’ente gestore mette a disposizione la struttura, **destinata in via esclusiva all’accoglienza dei MSNA,** in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Presso il/i centro/i sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e alle modalità stabilite con il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro della Salute, di cui all’art. 10, c. 1 del d.lgs. 18.8.2015, nr. 142.

**In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati** da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura - UTG delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura - UTG valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa **autorizzazione** della Prefettura - UTG che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi **l'onere del trasferimento degli ospiti è a carico del gestore**.

La Prefettura - UTG, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, **modifiche dell'ubicazione** delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti da riallocare.

Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall’uso o da atti vandalici da parte degli ospiti saranno a totale ed esclusivo carico dell’Ente Gestore, con esclusione di qualsivoglia responsabilità civile o penale in capo alla Prefettura U.T.G. di Lodi ed al Ministero dell’Interno, anche nei confronti di terzi.

L’Amministrazione potrà eseguire, in qualsiasi momento, i dovuti controlli, al fine di verificare l’adeguatezza della struttura, la corretta gestione delle attività e la regolarità dei servizi erogati.

Dovrà essere assicurata, inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura in argomento, degli arredi e degli accessori, nonché i servizi di pulizia e igiene ambientale, ossia, tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste, in particolare:

1. Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi.
2. Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici,
3. Raccolta e smaltimento rifiuti, secondo le modalità, anche differenziate di raccolta, previste dal comune di Lodi;
4. Pulizia e cura delle aree esterne.

Gli oneri ordinari [quali le utenze domestiche (luce, acqua, gas, gasolio, ecc.), tributi locali (TARI), oneri manutentivi vari, ecc.] per la gestione della struttura di accoglienza messa a disposizione dell’Amministrazione, sono interamente ed esclusivamente a carico dell’Ente Gestore.

La Prefettura U.T.G. si riserva la facoltà di verificare, in corso di esecuzione,
la permanenza dell'idoneità della struttura messa a disposizione dell’Ente Gestore per l’accoglienza.

Tale idoneità deve essere intesa in senso generale e riguarda tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, logistici, di sicurezza ed ambientali.

La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura U.T.G..
Nell'eventualità che l'immobile messo a disposizione dal Gestore sia successivamente dichiarato inidoneo per motivi logistici, di sicurezza e ambientali è facoltà del Gestore proporre l'utilizzo di ulteriore struttura, la quale sarà comunque oggetto di separata valutazione sull'idoneità da parte della Prefettura U.T.G..

**Articolo 10**

**Regolamento**

Il centro dovrà dotarsi di un regolamento, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 1/09/2016, mediante il quale, tenuto conto delle singole specificità strutturali e territoriali, fissare le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al benessere e allo sviluppo del minore straniero non accompagnato, di età non inferiore a 14 anni. Il regolamento dovrà essere tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti, condiviso con ogni minore accolto e dallo stesso sottoscritto. In particolare, devono essere disciplinate:

a) le uscite giornaliere;

b) le modalità di compilazione della scheda individuale;

c) la programmazione delle attività destinate agli ospiti;

d) le modalità dell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana;

e) la turnazione di ciascuna figura professionale, nonché gli adempimenti necessari a garantire la continuità e la regolarità dei servizi, anche tramite periodici incontri del gruppo multidisciplinare degli operatori;

f) l'erogazione dei pasti.

**Articolo 11**

**Corrispettivo**

La Prefettura-U.T.G. corrisponderà l’importo di € 60,00, compresa IVA (se prevista), *pro-die* per ciascun ospite assistito comprensivo dell’importo del pocket money di € 2,50 *pro capite pro die* per ciascun ospite accolto, nonché della scheda telefonica stimata in € 0,027 pro capite pro-die.

L’importo annuo del presente contratto, quindi è pari a € IVA compresa, al lordo dell’opzione dell’incremento dei posti del 20 per cento, che in caso di attivazione, è pari a € .

Il gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze. Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

In caso di allontanamenti temporanei degli ospiti dalla struttura preventivamente concordati con gli operatori di riferimento, questa Prefettura non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante, fermo restando comunque il diritto alla conservazione del posto. Al fine di consentire a questa Prefettura l’espletamento dei necessari controlli amministrativo contabili, l’Ente Gestore avrà cura di far compilare e sottoscrivere al migrante interessato dall’allontanamento temporaneo un’autocertificazione ove dovrà essere indicato il periodo di assenza dalla struttura.

**Articolo 12**

**Clausola di revisione dei prezzi**

 Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni*:*

1. fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall’Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all’art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;
2. la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell’importo complessivo del medesimo contratto;
3. la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell’80% della variazione dei costi;
4. la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell’aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L’Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l’aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell’appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l’approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
5. sulla richiesta avanzata dall’Ente gestore la Prefettura U.T.G. si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
6. in caso di accoglimento della richiesta dell’Ente gestore, la Prefettura U.T.G. riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
7. con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all’Allegato B,la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l’esecuzione dell’appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d),e), f), che precedono.

**Articolo 13**

**Cauzione e responsabilità**

L’ente gestore ha prodotto, quale garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del d. Lgs. n. 36/2023 la polizza fidejussoria n. xxxxxxxxxxxxxxx, rilasciata ai sensi dell’art. 106, del d.lgs. 36/2023, contratta in data xxxxxxxxxxxxxxxxx da xxxxxxxxxxxxx con xxxxxxxxxxxxxxx in favore della Prefettura U.T.G. di Lodi, in relazione all’affidamento del servizio di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati di età superiore a 14 anni.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Lodi sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone, alla struttura di accoglienza ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L’ente gestore ha prodotto, a copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti, che potrebbero verificarsi nei confronti degli ospiti, l’appendice alla polizza assicurativa RC generale n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx accesa con la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , valida sino al ………………, con massimale non inferiore al 30 per cento dell’importo che deriva dal prezzo pro-capite pro-die moltiplicato per il numero dei posti messi a disposizione e per la durata della convenzione, che copre anche i rischi derivanti da infortuni relativi ai lavoratori, quelli professionali e di responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose anche di terzi, derivanti dall’attività di accoglienza.

**Articolo 14**

**Eventuali modifiche del contratto**

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la Prefettura-U.T.G. può proporre all'ente gestore l'esecuzione alle stesse condizioni previste in sede di aggiudicazione nei limiti del 20 per cento del contratto originario, con le modalità di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, nonché dall’art. 13 del d.m. 4.3. 2024.

**Articolo 15**

**Durata dell'appalto e opzione di proroga**

La durata del presente contratto, che decorrerà dal 1^ dicembre 2024, è di 12 mesi non rinnovabili.

La durata del contratto di appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del d. lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni.

**Art. 16 Sospensione degli effetti del contratto**

Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura-U.T.G. ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.

La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura-U.T.G., ove ne ricorrano i presupposti, dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura-U.T.G. può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 23.

Nei casi di cui al comma l, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura-U.T.G. procede al recesso ai sensi del successivo articolo 28.

**Articolo 17**

**Subappalto**

 L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la

Prefettura-U.T.G., almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo dell'art.119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell 'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura-U.T.G. revocherà I ' autorizzazione.

L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del d.lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura-U.T.G. può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura-U.T.G., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. dell'art.119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. .

Il Ministero dell'interno e la Prefettura-U.T.G. sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura-U.T.G. da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

**Articolo 18**

**Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto**

L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rigoroso rispetto dei patti, delle condizioni, dei termini e delle modalità stabilite nel presente contratto e nei relativi allegati (capitolato, relazione tecnica, offerta tecnica, tabella di dotazione del personale, tabella frequenze delle pulizie, specifiche tecniche, offerta economica) compresa l’offerta tecnica migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1.

Il gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Lodi da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

**Articolo 19**

 **Il Direttore dell’Esecuzione**

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura-U.T.G. ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione:
	1. dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
	2. nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
	3. verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
	4. fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
	5. propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
	6. ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma l, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
	7. procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
	8. adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
	9. provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
	10. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
	11. elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

**Articolo 20**

**Sistema dei controlli**

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura U.T.G., secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

* 1. alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
	2. all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 del presente capitolato;
	3. all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli ospiti all'atto della consegna dei beni;
	4. al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
	5. all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai MSNA;
	6. all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.

Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno — Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

**Articolo 21**

**Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli**

Il gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il gestore trasmette inoltre alla Prefettura U.T.G. **una relazione mensile** in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Il Gestore si impegna a trasmettere alla Prefettura U.T.G. l’elenco dei fornitori, con l’avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.

Il Gestore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.

Il Gestore si impegna a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

Qualora il Gestore si rendesse responsabile dell’inosservanza delle sopracitate clausole, il presente contratto sarà risolto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

**Articolo 22**

**Penali**

1. La Prefettura U.T.G., in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma l, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L' Amministrazione applica la penale di cui al comma I se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Prefettura U.T.G., nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

**Articolo 23**

**Risoluzione del contratto**

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 121 del d. lgs. 36/2023 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

* 1. la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
	2. la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 6, del presente capitolato;
	3. l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura U.T.G. e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli MSNA;
	4. l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 18;;
	5. l'applicazione di penali di cui all'articolo 22 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
	6. l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 21 del presente capitolato;
	7. il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
	8. l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
	9. la mancata sostituzione degli immobili nel caso di accertate, gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture occupate dai MSNA;
	10. la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 94, 95 e 100 del d. lgs. 36/2023, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto;
	11. la non veridicità di quanto autocertificato in sede di gara, anche qualora venisse riscontrato dopo l’aggiudicazione e/o la stipulazione del contratto .

Nelle ipotesi di cui al comma l, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura U.T.G., in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura U.T.G. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La Prefettura U.T.G., in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 124 del d. lgs. 36/2023, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell’art. 124 comma 2 del d.lgs. 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Articolo 24**

**Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l’assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura U.T.G. può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all’esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura U.T.G. sono a totale carico dell’aggiudicatario.

Nell’ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 122, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

**Articolo 25**

**Fatturazione e pagamenti**

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo l, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura-U.T.G., mensilmente, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. In conformità al decreto interministeriale Interno — Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) l'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

* il registro delle presenze degli ospiti;
* il rendiconto dei beni forniti firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
* la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
* la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
* il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti; - il rendiconto dei pasti ordinati e consegnati, laddove previsto;
* copia del registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate. - il rendiconto dei costi sostenuti;
* la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
* i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
* l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
* le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
1. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

1. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
2. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura-U.T.G..
3. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.
4. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
5. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura-U.T.G. procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

**Articolo 26**

**Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

* a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
* ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato..

**Articolo 23**

**Cauzione**

L’ente gestore ha prodotto, quale garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117 del d. Lgs. n. 36/2023 la polizza fidejussoria n. xxxxxxxxxxxxxxx, rilasciata ai sensi dell’art. 106, del d.lgs. 36/2023, contratta in data xxxxxxxxxxxxxxxxx da xxxxxxxxxxxxx con xxxxxxxxxxxxxxx in favore della Prefettura U.T.G. di Lodi, in relazione all’affidamento del servizio di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati di età superiore a 14 anni.

**Articolo 27**

**Recesso dal contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

**Articolo 28**

**Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**

L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall’art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l’applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura U.T.G., a pena di inefficacia

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore disciplinate all’art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura U.T.G., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**Articolo 29**

**Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura U.T.G..

L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all’articolo1 l’informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell’interessato. Detta informativa e l’allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.

In caso di inosservanza, la Prefettura U.T.G. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l’attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all’articolo 1, la Prefettura U.T.G.-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l’aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell’articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell’art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell’aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura U.T.G., che definisce l’oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Dall’esecuzione dell’accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura U.T.G..

**Articolo 30**

**Patto di integrità**

Il Patto di Integrità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, prodotto in sede di gara dall’Ente gestore, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 31**

**Contenzioso**

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Lodi. Eventuali controversie relative all’applicazione della presente convenzione sono subordinate all’esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura - UTG di Lodi, entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta contestazione dell’inadempimento.

**Art. 32**

**Spese contrattuali**

Il presente contratto viene stipulato tra le parti, che se ne riservano la registrazione in caso d’uso. Tutte le relative spese restano a totale carico dell’Ente Gestore, ai sensi di legge.

Data e numero del protocollo informatico

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

 p. la Prefettura U.T.G. di Lodi p.

 Il Rappresentante legale